



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 945

Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57, e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

Indice

1. DDL S. 945 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 945	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	12
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 78 (pom.) del 19/03/2019	13

1. DDL S. 945 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 945
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57, e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

Titolo breve: *Magistratura onoraria*

Iter

16 ottobre 2019: ritirato

Successione delle letture parlamentari

S.945

ritirato

Iniziativa Parlamentare

[Valeria Valente](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **15 novembre 2018**; annunciato nella seduta n. 59 del 15 novembre 2018.

Classificazione TESEO

GIUDICI CONCILIATORI E DI PACE , GIUDICI ONORARI

Articoli

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (Art.2), INDENNITA' DI CARICA (Artt.2, 5, 7), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.2, 6, 7), ETA' DELLE PERSONE (Art.3), CESSAZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO (Art.3), REVOCA (Art.4), CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (Art.4), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.6), SEZIONI DI UFFICI GIUDIZIARI (Art.8)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Elvira Lucia Evangelista](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 19 marzo 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 30 gennaio 2019.

Annuncio nella seduta n. 86 del 30 gennaio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 945

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 945

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALENTE** e **CUCCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2018

Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57, e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge mira ad apportare modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.

Lo stesso Consiglio superiore della magistratura ha affermato che il citato decreto presenta notevoli criticità sotto il profilo applicativo ed i primi commentatori hanno evidenziato alcuni profili di illegittimità costituzionale, dovuti in alcuni casi ad un eccesso di delega; il decreto non risponde alle esigenze della magistratura di pace ed onoraria, su cui grava il 65 per cento dell'intero contenzioso del nostro Paese, e pone a rischio il funzionamento del sistema giustizia.

Inoltre il decreto non soddisfa in alcun modo le aspettative di magistrati di pace ed onorari in servizio, che per lo più esercitano funzioni giurisdizionali da oltre venti anni, privi di tutele previdenziali ed assistenziali, nonostante importanti pronunce di organismi europei.

La stessa legge delega intendeva istituire un doppio binario tra i nuovi magistrati onorari e quelli in servizio al momento dell'entrata in vigore della riforma, nella sostanza tutelando le posizioni dei magistrati in servizio. A tal fine si rendono necessarie modifiche normative incidenti sullo status giuridico-economico dei magistrati in servizio.

In primis, l'affidamento di funzioni molto delicate con riguardo ad esempio a quelle penali, alla materia dell'immigrazione e al settore civile, con competenze che attribuiranno al magistrato questioni particolarmente rilevanti sotto il profilo economico, ovvero di valore fino a euro 50.000, escludono *in re ipsa* la possibilità di riconoscere compensi eccessivamente ridotti, paragonabili a un reddito di cittadinanza. Ciò determinerebbe una palese violazione dell'autonomia ed indipendenza del giudice. Con riferimento agli aspetti previdenziali ed assistenziali la norma di cui si propone la modifica si pone in aperta violazione della Carta sociale europea, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1961, e la cui versione riveduta è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 30 del 1999. Con la decisione del 5 luglio 2016, pubblicata il 16 novembre 2016, il Comitato europeo dei diritti sociali ha accertato la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo E (divieto di discriminazione in ambito lavorativo) in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (diritto alla sicurezza sociale), poiché lo Stato italiano non ha previsto un trattamento sociale e previdenziale per i giudici di pace.

L'articolo 4 della Carta sociale stabilisce che: « Tutti i lavoratori hanno diritto a un'equa retribuzione che assicuri loro e alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente ».

La previsione di un sistema previdenziale ed assistenziale totalmente a carico dell'amministrato si pone in pieno contrasto con la normativa europea; si richiama sul punto la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-393/10 del 1° marzo 2012 secondo cui: « Non si può quindi sostenere che i giudici a tempo pieno e i *recorder* non si trovino in una situazione comparabile a causa delle divergenze tra le loro carriere, dato che i secondi hanno sempre la possibilità di esercitare la professione forense.

Decisiva è piuttosto la questione se essi svolgano sostanzialmente la stessa attività. A tal proposito, le parti interessate, compreso il governo del Regno Unito, hanno chiarito in udienza che i *recorder* e i giudici a tempo pieno esercitavano le stesse funzioni. Si è precisato, infatti, che il loro lavoro è identico, che si svolge nelle medesime giurisdizioni e nel corso delle stesse udienze [...]. Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale va interpretato nel senso che osta a che, ai fini dell'accesso al regime della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a tempo pieno e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive, che spetta al giudice del rinvio valutare ».

Sul punto si richiama anche la raccomandazione CM/Rec /2010/12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, del 17 novembre 2010 che, al paragrafo 54, prevede espressamente che la retribuzione dei giudici deve essere commisurata al loro ruolo professionale ed alle loro responsabilità, e deve essere garantito il mantenimento di un livello sufficiente a renderli immuni da qualsiasi pressione volta ad influenzare le loro decisioni; deve inoltre essere garantito il mantenimento di una remunerazione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere ragionevolmente rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio; devono essere adottate specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamente ai giudici.

Il presente disegno di legge si compone di otto articoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Impegno settimanale dei magistrati onorari)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di assicurare tale compatibilità, ai magistrati onorari non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a tre giorni a settimana ».

Art. 2.

(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente:

« Art. 8 - *(Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace)* - 1. Nel caso in cui all'ufficio del giudice di pace siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento.

2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio.

3. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di euro 129,11 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di euro 206,58 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di euro 309,87 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di euro 387,34 per tutti gli altri uffici.

4. L'indennità di cui al comma 3 spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice ».

2. Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera m) è abrogata;

b) l'articolo 5 è abrogato.

Art. 3.

(Cessazione dall'incarico)

1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « sessantacinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « sessantottesimo anno di età ».

Art. 4.

(Ammonimento, censura e sospensione)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Decadenza, dispensa, ammonimento, censura, sospensione e revoca »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti l'ammonimento, la censura, la sospensione dal servizio da tre a sei mesi o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto »;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 la decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura, la sospensione dal servizio o la revoca. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di decadenza, dispensa, ammonimento, censura, sospensione dal servizio da tre a sei mesi o revoca »;

d) al comma 10, le parole: « la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto » sono sostituite dalle seguenti: « la decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura, la sospensione dal servizio o la revoca ».

Art. 5.

(Indennità)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza mensile, un'indennità annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 24.210, a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali ed assistenziali. »;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. L'indennità di risultato è riconosciuta in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell'indennità fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed è erogata in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati a norma del presente articolo, verificato e certificato con le modalità di cui al comma 10 »;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Con cadenza annuale il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata nella delibera di cui al comma 6, il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento con cui certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la liquidazione dell'indennità di risultato indicandone la misura. Il presidente propone la liquidazione dell'indennità di risultato nella misura del 30 per cento dell'indennità fissa in caso di conseguimento degli obiettivi, nella misura del 40 per cento in caso di modesto superamento dei risultati fissati e nella misura del 50 per cento in caso di notevole superamento degli stessi. Con il medesimo provvedimento il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica attestano se il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attività di cui al comma 3

ovvero, nel caso di cui al comma 5, indicano le incombenze svolte in via prevalente. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e ne è data comunicazione alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e, ai fini del pagamento dell'indennità, al presidente della Corte di appello o al procuratore generale presso la medesima Corte ».

Art. 6.

(Tutele sociali)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, con diritto all'indennità corrisposta nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per cui il Ministero della giustizia è tenuto al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della citata legge, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano agli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, relativamente ai redditi prodotti per l'attività di giudice onorario ».

2. L'articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è abrogato.

Art. 7.

(Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « del sessantottesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « del settantaduesimo anno di età ».

2. All'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.

3. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel corso del primo quadriennio successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai magistrati onorari di cui al medesimo comma le indennità spettano sostituendo l'importo dell'indennità lorda annuale in misura fissa di euro 24.210, di cui al comma 2 dell'articolo 23, con l'importo annuo di euro 48.420. In tal caso quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applica in relazione a quattro, invece che a due, giorni a settimana. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I magistrati onorari di cui al comma 1 possono richiedere in ogni momento di optare per il regime previsto dal comma 2 dell'articolo 23 con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. Il capo dell'ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le istanze ricevute ».

Art. 8.

*(Casi speciali di riapertura degli uffici
dei giudici di pace soppressi)*

1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Gli uffici dei giudici di pace soppressi a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, possono essere riaperti se gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, ne richiedono la riapertura, con competenza sui rispettivi territori, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 945
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57, e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

Titolo breve: *Magistratura onoraria*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 78 \(pom.\)](#)

19 marzo 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 78 (pom.) del 19/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 19 MARZO 2019
78ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(510-B) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, volto alla modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di voto di scambio politico-mafioso, già approvato dal Senato, che torna nuovamente all'esame della Commissione, in quanto il testo è stato modificato dalla Camera per mezzo dell'approvazione di due distinti emendamenti presentati da esponenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione giustizia della Camera ha ritenuto, anche all'esito delle audizioni svolte, di integrare la disposizione che prevedeva che la promessa di procurare voti dovesse provenire da soggetti la cui appartenenza all'associazione mafiosa - di cui all'articolo 416-bis - fosse nota alla persona che conclude l'accordo elettorale, ciò al fine di scongiurare un eventuale restringimento dell'area della punibilità, per il fatto che la consapevolezza dell'appartenenza all'associazione mafiosa del soggetto promittente i voti, si acquisirebbe soltanto in conseguenza di una sentenza giudiziale. Pertanto, al fine di estendere l'ambito di applicazione della disposizione, l'emendamento approvato in corso di esame in commissione giustizia alla Camera, ha previsto che i voti dovessero essere promessi o procurati in alternativa da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero da soggetti che si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, quindi richiamando le modalità illustrate dal terzo comma dell'articolo 416-bis.

Inoltre, un ulteriore emendamento approvato nel corso dell'esame in Assemblea, novella il secondo comma dell'articolo 416-ter estendendo l'applicazione della norma anche all'accordo tra il politico ed il mafioso, raggiunto anche a mezzo intermediari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(945) Valeria VALENTE e CUCCA. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57, e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(Esame e rinvio)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che muove dall'intenzione di novellare la normativa di riferimento in materia di magistratura onoraria. Il quadro normativo vigente prende le mosse dalla legge n. 57 del 2016, che ha delegato il Governo ad un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, dalla quale sono scaturiti un primo decreto legislativo, il n. 92 del 2016, che ha consentito il mantenimento in servizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto, previo superamento di una procedura di conferma straordinaria, ed un successivo, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, che ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria.

Il disegno di legge è formato da 8 articoli.

L'articolo 1, aumenta di un giorno, dai 2 attualmente previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, l'impegno settimanale dei magistrati onorari nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal citato decreto.

L'articolo 2, al comma 1, prevede la riscrittura dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, in materia di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Attualmente il coordinamento dell'ufficio spetta al presidente del tribunale mentre il disegno di legge in esame, ripristinando la disciplina previgente alla riforma del 2017, attribuisce i compiti di coordinamento al giudice di pace più anziano. Il comma 2, dell'articolo 2, in conseguenza della modifica apportata dal comma 1, sopprime la previsione di delega, contenuta nella legge 57 del 2016, che prevede il potere di coordinamento del presidente di tribunale nei confronti dei giudici onorari e la normativa prevista all'articolo 5 della suindicata legge che prevede norme in materia di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace.

L'articolo 3, novella il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 116 del 2017, elevando a 68 anni, rispetto ai 65 previsti a legislazione vigente, l'ambito temporale di cessazione dell'incarico di magistrato onorario.

L'articolo 4, interviene sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 116 del 2017, aumentando il novero dei provvedimenti disciplinari che possono essere comminati nei confronti dei magistrati onorari; a quelli attualmente previsti a legislazione vigente della decadenza, della dispensa e della revoca, sono aggiunti: l'ammonizione, la censura e la sospensione. Diretta conseguenza di quanto testé annunciato sono le modifiche di coordinamento proposte ai commi 9 e 10 relativi al procedimento da seguire per l'adozione dei provvedimenti disciplinari.

L'articolo 5, modifica in più punti l'articolo 23 del decreto legislativo n. 116, relativo alla determinazione delle indennità dei magistrati onorari. Il disegno di legge eleva sia l'indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie - a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali -, sia l'indennità di risultato connessa al raggiungimento degli obiettivi, individuata in una misura percentuale del 30 per cento, del 40 per cento ovvero del 50 per cento dell'indennità fissa a seconda che siano stati conseguiti gli obiettivi, di modesto superamento degli stessi, ovvero di notevole superamento.

L'articolo 6, al comma 1, modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 116, relativo alle tutele sociali dei magistrati onorari. Nello specifico si interviene sul comma 2, relativo alla gravidanza, prevedendo un diritto all'indennità, nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi, ovvero a partire dal mese precedente alla data del parto e ai quattro mesi successivi. Il comma 3, dell'articolo 25, prevede un obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Viene disposto che il Ministero della giustizia sia tenuto al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota

di finanziamento pari a 32 punti percentuali, di cui 8.20 a carico del contribuente. In relazione alla modifica prevista al comma 4, del citato articolo 25, viene estesa anche agli iscritti agli albi forensi, che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, l'applicazione delle disposizioni previdenziali testé illustrate.

Il comma 2, dell'articolo 6, dispone l'abrogazione dell'articolo 26, il quale apporta modifiche al TUIR al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo.

L'articolo 7, reca disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio. La presente disposizione interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, elevando il limite massimo di età per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario a 72 anni. Inoltre, si prevede l'abrogazione dei commi da 9 a 11, i quali disciplinano norme relative ai magistrati onorari al quarto mandato. In ultimo, viene modificato l'articolo 31, inerente le indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio, aumentandone in maniera considerevole l'importo.

Infine, l'articolo 8, interviene sul comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 116 del 2017 prevedendo, su richiesta degli enti locali, la riapertura di quegli uffici del giudice di pace soppressi dal decreto legislativo n. 156 del 2012 (c.d. riforma della geografia giudiziaria). Viene specificato che saranno totalmente a carico degli enti locali le spese di funzionamento e di erogazione del servizio, unitamente ai costi del personale amministrativo.

Interviene il sottosegretario MORRONE facendo presente come sul tema della riforma della magistratura onoraria sia in corso da mesi il confronto presso un tavolo tecnico governativo delle associazioni sindacali con cui si è giunti alla predisposizione di un testo condiviso che verrà presentato da qui ad un mese.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) chiedendo che vengano coinvolte le opposizioni ed i membri della Commissione tutta in merito allo svolgimento della iniziativa governativa.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente alla proposta, ritenendo che la più ampia partecipazione all'istruttoria sulla proposta di legge sia da salutare con favore.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto di tale sopravvenienza, a norma dell'articolo 51 del Regolamento, sospende l'esame del disegno di legge in oggetto per consentire al Governo di presentare il testo oggetto della propria iniziativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1076\)](#) Elvira Lucia EVANGELISTA ed altri. - Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate

[\(1134\)](#) AIMI ed altri. - Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1076, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1134 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il presidente relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1134, di iniziativa del senatore Aimi ed altri, che similmente all'Atto Senato n. 1076, propone di contrastare l'attualissimo

fenomeno del *revenge porn*.

Nel merito il disegno di legge si compone di un solo articolo, il quale introduce, nel codice penale, all'articolo 612-ter, il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale. Più nel dettaglio il primo comma dell'articolo 612-ter del codice penale punisce con la reclusione da uno a quattro anni e la multa non inferiore a 5.000 euro chiunque distribuisce, divulga, diffonde, pubblicizza, offre o cede, anche a titolo gratuito, con qualsiasi mezzo, senza l'esplicito consenso della persona o delle persone interessate, immagini o filmati contenenti rappresentazioni di carattere sessuale, realizzati, acquisiti o trasmessi sotto la ragionevole aspettativa della riservatezza.

Il secondo comma reca prevede una serie di aggravanti, al ricorrere delle quali la pena prevista è della reclusione da due a sei anni. Dettagliatamente il reato è aggravato se: la diffusione avviene attraverso la rete *internet* o mediante l'utilizzo di tecnologia digitale, messaggistica istantanea e multiplatforme digitali o comunque con mezzi idonei a ottenere una massiccia diffusione delle immagini e dei filmati di cui al primo comma; il fatto è commesso dal coniuge o dall'ex coniuge, dal convivente o dall'ex convivente o da persona che è o è stata legata alla persona offesa da relazione sentimentale; l'acquisizione delle immagini o dei filmati diffusi è stata realizzata all'insaputa della vittima; dalle rappresentazioni fotostatiche o audiovisive diffuse emergono elementi idonei ad identificare il soggetto ritratto, ovvero se alla diffusione si accompagnano informazioni ad esso relative; la condotta è perpetrata al fine di cagionare alla vittima un danno di qualsivoglia natura, ivi compresa la sola umiliazione o la vessazione morale; la diffusione del materiale di carattere sessuale cagiona nella persona offesa un grave e perdurante stato d'ansia, ovvero un fondato timore per la propria incolumità o la modifica delle proprie abitudini di vita.

Infine il terzo comma prevede che il delitto sia punito a querela della persona offesa, il cui termine per la proposizione è di sei mesi. Nelle ipotesi delle circostanze aggravanti, la remissione della querela può essere soltanto processuale.

Il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1134 testé illustrato con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1076, recando entrambi i disegni di legge disposizioni in materia di introduzione del reato per la diffusione dei video privati.

La Commissione conviene.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che lo scorso 12 marzo era stato illustrato uno schema di parere.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) presenta un nuovo schema di parere (pubblicato in allegato).

Interviene il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) manifestando alcune perplessità sulla formulazione

dell'articolato che a suo dire sarebbe poco rispettoso del principio di tassatività e sufficiente determinatezza della norma incriminatrice nella parte in cui fa riferimento genericamente alla nozione di "restrizione alimentare".

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) interviene facendo presente la necessità che la legge determini i termini di durata del TSO.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime condivisione per entrambe le osservazioni facendole proprie in una versione ulteriore dello schema di parere (pubblicato in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, la nuova proposta di parere è messa ai voti, ed è approvata.

La seduta termina alle ore 15,10.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 189

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

- all'articolo 2 che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis (*Istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provare l'anoressia o la bulimia*), al primo comma, occorre eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa dal momento che si rappresenta il rischio che tale sanzione amministrativa possa essere considerata, alla luce dei criteri della giurisprudenza CEDU, sostanzialmente penale con il conseguente rischio di violazione del ne bis in idem.

Va al riguardo richiamato il concorrente principio affermato da ultimo dalla giurisprudenza della suprema corte della cassazione a seguito delle sentenze della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia e 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, nel caso di procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata già irrogata una sanzione amministrativa di natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU adottata dalla Corte EDU.

- all'articolo 2, secondo comma, occorre eliminare la concorrenza tra sanzione penale e amministrativa.

- occorre sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2 per la violazione dell'articolo 13 della Costituzione nella parte in cui non si provvede a determinare modi e limiti della limitazione della libertà personale connessa al trattamento obbligatorio. In materia è necessario tener presente quanto affermato dalla corte costituzionale nelle sentenze. 307 del 1990 e n. 438 del 2008.

Si esprime altresì la seguente osservazione:

- all'articolo 2, secondo comma, occorre modificare l'espressione "persona in minorata difesa"; si suggerisce pertanto di riformulare il testo predisponendo una circostanza aggravante per chi ha commesso il fatto nei confronti di un minore di anni 14 o nei confronti di una persona in stato di infermità o deficienza psichica;

Relativamente agli emendamenti esprime parere non ostativo osservando quanto segue:

- all'emendamento 2.01, occorre eliminare il cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa;

- all'emendamento 2.1, occorre eliminare il cumulo tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa.

Si fa altresì presente come la previsione secondo cui la pena detentiva può essere commutata nell'obbligo di effettuare sedute con uno specialista per aiutarlo a comprendere i danni che questo comportamento può arrecare alle altre persone e a sé stesso e motivarlo a sottoporsi a un percorso di cura darebbe luogo ad un trattamento sanitario obbligatorio indeterminato, nei modi e nei tempi di attuazione e pertanto violativo della riserva di legge di cui all'articolo 32 comma 2 della Costituzione inoltre, la commutazione è tecnicamente impropria;

- all'emendamento 2.5 occorre modificare il riferimento alla minorata difesa;

- agli emendamenti 2.6 e 2.7 si segnala come non sia possibile tecnicamente parlare di una commutazione della sanzione detentiva, pertanto sarebbe più corretto precisare che non si applica alcuna sanzione detentiva e tuttavia vi è l'obbligo di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA o in assenza, ai Dipartimenti di Salute Mentale o Servizi per le Tossicodipendenze, che dovranno avviare la presa in carico del reo e attuare tutte le procedure diagnostico-terapeutiche del caso;

- all'emendamento 4.0.1 si segnalano i profili di dubbia compatibilità costituzionale della previsione di un ricovero ospedaliero forzato nei confronti del paziente che rifiuti l'alimentazione ed il trattamento. Tale previsione normativa sembra porsi in contrasto con gli approdi ultimi della giurisprudenza, che sebbene per profili diversi, ha affermato l'esistenza del diritto a rifiutare le cure e di conseguenza l'estrema eccezionalità del trattamento sanitario obbligatorio;

- all'emendamento 6.1 si segnala che il comma 1 è in parte ultroneo, poiché prescrive che le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste che non presentano certificato medico, mentre le società sportive sono già obbligate per legge a richiedere certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica o non agonistica;

quanto al comma 2 si segnala che le società di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica affiliate a federazioni sportive nazionali godono di autonomia organizzativa e normativa, che deve quindi essere salvaguardata da un eventuale intervento invasivo da parte della normativa statale.

Non si ritiene pertanto opportuno adottare normative sui requisiti degli atleti che invaderebbero l'autonomia di tale ambito.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 189

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

- all'articolo 2 che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis (*Istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provare l'anoressia o la bulimia*), al primo comma, occorre eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa dal momento che si rappresenta il rischio che tale sanzione amministrativa possa essere considerata, alla luce dei criteri della giurisprudenza CEDU, sostanzialmente penale con il conseguente rischio di violazione del ne bis in idem.

Va al riguardo richiamato il concorrente principio affermato da ultimo dalla giurisprudenza della suprema corte della cassazione a seguito delle sentenze della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia e 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, nel caso di procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata già irrogata una sanzione amministrativa di natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU adottata dalla Corte EDU.

- all'articolo 2, secondo comma, occorre eliminare la concorrenza tra sanzione penale e amministrativa.

Si esprimono altresì le seguenti osservazioni:

- occorre specificare l'ultimo comma dell'articolo 2 nella parte in cui non si provvede a determinare modi e limiti della limitazione della libertà personale connessa al trattamento obbligatorio. In materia è necessario tener presente quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze 307 del 1990 e n. 438 del 2008;
- occorre specificare la descrizione della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 2 rendendola tassativa e determinabile;
- all'articolo 2, secondo comma, occorre modificare l'espressione "persona in minorata difesa"; si suggerisce pertanto di riformulare il testo predisponendo una circostanza aggravante per chi ha commesso il fatto nei confronti di un minore di anni 14 o nei confronti di una persona in stato di infermità o deficienza psichica.

Relativamente agli emendamenti esprime parere non ostativo osservando quanto segue:

- all'emendamento 2.01, occorre eliminare il cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa;
 - all'emendamento 2.1, occorre eliminare il cumulo tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa. Si fa altresì presente come la previsione secondo cui la pena detentiva può essere commutata nell'obbligo di effettuare sedute con uno specialista per aiutarlo a comprendere i danni che questo comportamento può arrecare alle altre persone e a sé stesso e motivarlo a sottoporsi a un percorso di cura darebbe luogo ad un trattamento sanitario obbligatorio indeterminato, nei modi e nei tempi di attuazione e pertanto violativo della riserva di legge di cui all'articolo 32 comma 2 della Costituzione inoltre, la commutazione è tecnicamente impropria;
 - all'emendamento 2.5 occorre modificare il riferimento alla minorata difesa;
 - agli emendamenti 2.6 e 2.7 si segnala come non sia possibile tecnicamente parlare di una commutazione della sanzione detentiva, pertanto sarebbe più corretto precisare che non si applica alcuna sanzione detentiva e tuttavia vi è l'obbligo di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA o in assenza, ai Dipartimenti di Salute Mentale o Servizi per le Tossicodipendenze, che dovranno avviare la presa in carico del reo e attuare tutte le procedure diagnostico-terapeutiche del caso;
 - all'emendamento 4.0.1 si segnalano i profili di dubbia compatibilità costituzionale della previsione di un ricovero ospedaliero forzato nei confronti del paziente che rifiuti l'alimentazione ed il trattamento. Tale previsione normativa sembra porsi in contrasto con gli approdi ultimi della giurisprudenza, che sebbene per profili diversi, ha affermato l'esistenza del diritto a rifiutare le cure e di conseguenza l'estrema eccezionalità del trattamento sanitario obbligatorio;
 - all'emendamento 6.1 si segnala che il comma 1 è in parte ultroneo, poiché prescrive che le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste che non presentano certificato medico, mentre le società sportive sono già obbligate per legge a richiedere certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica o non agonistica;
- quanto al comma 2 si segnala che le società di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica affiliate a federazioni sportive nazionali godono di autonomia organizzativa e normativa, che deve quindi essere salvaguardata da un eventuale intervento invasivo da parte della normativa statale. Non si ritiene pertanto opportuno adottare normative sui requisiti degli atleti che invaderebbero l'autonomia di tale ambito.

